



IL DIRETTORE

Prot n. 188/RU

- Visto l'art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU) che detta i criteri per la concessione dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) ;
- Considerato che gli artt. da 24 a 28 del Regolamento di esecuzione n. 2447/2015 (RE) dettano i seguenti criteri e condizioni che il richiedente deve possedere per acquisire lo status di AEO:
 - a) conformità alla normativa - art 24 ;
 - b) efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti-art 25;
 - c) solvibilità finanziaria – art 26;
 - d) possesso degli standard pratici di competenza o di qualifiche professionali- art 27;
 - e) possesso degli standard di sicurezza – art. 28;
- Tenuto conto che il criterio di cui alla lettera *d)* si considera soddisfatto se il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta una delle seguenti condizioni alternative con riferimento al suo coinvolgimento nelle attività doganali, al suo ruolo nella catena di approvvigionamento, all'organizzazione societaria interna e al tipo di attività:
 1. standard pratici di competenza.
 - comprovata esperienza pratica almeno triennale in materia doganale;
 - possesso di uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di normazione ;
 2. qualifiche professionali.
 - conseguimento, con profitto, di una formazione riguardante la legislazione doganale coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da:
 - i.* l'Autorità doganale di uno Stato membro;
 - ii.* un Istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle Autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
 - iii.* un'Associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle Autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire tale qualificazione;

- Visto il documento della Commissione Europea concernente la struttura delle competenze per il settore privato (EU CFW (*EU Customs Competency Framework for the Private Sector*)) che fa riferimento ad una serie di valori e competenze che devono essere dimostrate dagli operatori che lavorano in tale settore e che interagiscono con le Dogane, in termini di conoscenza, capacità e comportamenti nell'ambito professionale;
- Considerato che la Commissione Europea ha costituito un apposito gruppo di lavoro per l'individuazione di più puntuali ed uniformi criteri per l'erogazione della formazione prevista dall'art. 27, par. 1, lett. *b*), del RE;
- Ritenuto, comunque, necessario procedere nelle more dell'adozione dei suddetti criteri alla definizione dei parametri minimi per regolamentare l'erogazione della formazione richiesta dall'art.27, par. 1, lett. *b*) del RE;
- Considerati i parametri previsti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale nel settore doganale;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ART 1

Le modalità di realizzazione delle attività formative che consentono di attestare il completamento, con profitto, della formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al coinvolgimento del richiedente l'autorizzazione AEO o della persona responsabile delle questioni doganali del richiedente in attività connesse al settore doganale, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di organizzazione dei percorsi di formazione continua e di accertamento delle competenze, sono così individuate :

- il Corso di formazione in materia doganale finalizzato al conseguimento del requisito della c.d “qualifica professionale”, previsto dall'art 27, par 1, lett *b*) del RE, deve consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze specialistiche del diritto e della pratica doganale attraverso lo svolgimento di uno o più moduli formativi teorico/pratici;
- il *framework* di erogazione deve offrire un set completo di strumenti al fine di consentire al richiedente AEO o al responsabile delle questioni doganali di orientarsi nella comprensione delle disposizioni e delle procedure che incidono sull'operatività doganale;
- il corso può essere svolto mediante lezioni frontali, in modalità *e-learning o blended* e può articolarsi in moduli interattivi di studio/lavoro individuale o in gruppi che consentano, anche dalla propria postazione di lavoro, di applicare le nozioni apprese a fattispecie concrete (*project group*);
- la durata complessiva del corso, comprensiva della fase di accertamento delle competenze, non può essere inferiore a 200 ore.

ART 2

I moduli didattici, anche articolati in forme diverse, devono assicurare lo sviluppo delle competenze e delle capacità nelle seguenti materie:

1 modulo

Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali

- Le fonti del diritto doganale e gli accordi internazionali
- Il Codice Doganale dell'Unione, con particolare analisi delle disposizioni in materia di:
 - obbligazione doganale;
 - sistema delle decisioni doganali
 - garanzie
 - rappresentanza doganale
 - Operatore Economico Autorizzato
 - *norme e orientamenti unionali*
 - *requisiti e benefici dell'autorizzazione*
 - *connessioni con gli altri istituti doganali*
 - *sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture*
 - *procedura di audit e iter autorizzativo*
 - *mantenimento dei requisiti dell'autorizzazione: obbligo di automonitoraggio e notifica dei fatti aziendali*
- La normativa doganale nazionale

2 modulo

- Classifica, origine e valore delle merci, con particolare analisi delle disposizioni in materia di:
 - Classificazione delle merci e corretto uso dei relativi sistemi
 - ITV
 - Origine delle merci : non preferenziale e preferenziale
 - IVO
 - Valore delle merci
- Introduzione ed uscita delle merci dal territorio doganale della UE, con particolare analisi delle disposizioni in materia di:
 - Adempimenti dichiarativi
 - *Dichiarazione sommaria e manifesto merci*
 - *Dichiarazione doganale*
 - *natura, struttura e funzione della dichiarazione doganale*
 - *modalità di espletamento telematico delle formalità doganali*

3 modulo

- Regimi e procedure doganali, con particolare analisi delle disposizioni in materia di:
 - regimi doganali
 - *procedure di importazione ed esportazione: regole e documenti*
 - *regimi speciali*
 - dual use e prodotti strategici: le restrizioni all'esportazione
 - clausole internazionali di trasporto (*Incoterms*): identificazione ed uso

4 modulo

- Accertamento doganale e contenzioso, con particolare analisi delle disposizioni in materia di:
 - controlli doganali e procedimento di accertamento
 - *diritto ad essere ascoltati ed altri diritti dei soggetti sottoposti a controllo*
 - *fornitura di informazioni alle autorità doganali e scambio di informazioni aggiuntive*
 - revisioni dell'accertamento
 - gli strumenti di definizione agevolata delle controversie
 - il contenzioso tributario e presso le altre giurisdizioni

5 modulo

- IVA negli scambi internazionali
 - principi applicativi e trattamento delle operazioni rilevanti anche ai fini doganali
 - *IVA all'importazione*
 - *IVA negli scambi intracomunitari*
- imposte sulla produzione e sui consumi
 - principi applicativi e principali istituti.

ART 3

La formazione doganale di cui alla presente determinazione è destinata a soggetti (laureati e non) già Operatori economici autorizzati al fine di mantenere il requisito ovvero che intendono chiedere l'autorizzazione AEO, nonché alle persone responsabili delle questioni doganali di tali soggetti e che rivestono ruoli aziendali di primaria responsabilità ad impatto doganale (es.: capo settore import /export, responsabile sicurezza/ supply chain, customs manager, responsabili fiscali e doganali, ecc.).

ART 4

Il corso deve prevedere la certificazione delle competenze del partecipante attraverso una prova scritta e/o un colloquio, secondo le modalità definite dalla normativa regionale o nazionale in tale ambito. I partecipanti potranno richiedere, all'ente organizzatore del corso, la validazione degli apprendimenti conseguiti in contesti non formali, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia.

L'attestato rilasciato dovrà fare menzione, oltre che dei contenuti dell'attività formativa e delle modalità di accertamento delle competenze, anche del rispetto del dettato normativo, di cui al combinato disposto degli artt. 39 lettera d) del CDU e 27, par 1, lett b) del RE, come recepito dalle prescrizioni contenute nella presente determinazione.

ART 5

Sono considerati erogati dai soggetti di cui ai punti *ii.* e *iii.* in premessa e ritenuti validi ai fini del conseguimento della qualifica professionale di cui all'art. 27, par 1, lett b) del RE i corsi comunque denominati, previsti dai rispettivi ordinamenti e programmi degli stessi enti che rispettano i criteri e le modalità di erogazione della formazione specifica individuati con la presente determinazione.

Roma, 13 gennaio 2017

IL DIRETTORE

Giuseppe Peleggi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L. gs. n. 39/93*